

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI
VARI DI LAZIODISU**

Disciplinare di gara

LOTTO N.	POLIZZA	CIG N.
1	Responsabilità Civile Terzi ed Operatori	6853512105
2	Incendio	6853538678
3	Furto	68535597CC
4	Elettronica	6853583B99
5	Patrimoniale	6853605DC0
6	Infortunio studenti	68536177A9

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta da Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio (di seguito per brevità: Laziodisu o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto **“Affidamento delle coperture assicurative di rischi vari di Laziodisu” e suddiviso in n. 6 Lotti distinti.**

LOTTO N.	POLIZZA	CIG N.
1	Responsabilità Civile Terzi ed Operatori	6853512105
2	Incendio	6853538678
3	Furto	68535597CC
4	Elettronica	6853583B99
5	Patrimoniale	6853605DC0
6	Infortunio studenti	68536177A9

Per addivenire all'affidamento di cui trattasi, con determinazione direttoriale n.1237 del 03/11/2016, l'Amministrazione ha stabilito di procedere mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 finalizzata alla selezione di un operatore/i economico/i da individuarsi con il criterio di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, sulla base dei criteri indicati nel presente disciplinare.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dell'affidamento, sono meglio specificate nei Capitolati d'Oneri relativi a ciascun lotto, quali parti integranti e sostanziali della presente procedura.

N.B. CIASCUN OPERATORE ECONOMICO POTRÀ PARTECIPARE AD UN SOLO LOTTO, A PIÙ LOTTI O A TUTTI I LOTTI.

ART. 1 OGGETTO, VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO E DURATA

LOTTO N.	POLIZZA E CIG	Decorrenza dalle ore 24:00 del	Scadenza alle ore 24:00 del	Premio annuale netto dell'appalto = base d'asta	Premio triennale netto dell'appalto
1	Responsabilità Civile Terzi ed Operatori CIG: 6853512105	31/01/2017	31/01/2020	€ 38.000,00	€ 114.000,00
2	Incendio CIG: 6853538678	31/12/2016	31/12/2019	€ 56.000,00	€ 168.000,00
3	Furto CIG: 68535597CC	31/12/2016	31/12/2019	€ 10.000,00	€ 30.000,00
4	Elettronica CIG: 6853583B99	31/01/2017	31/01/2020	€ 20.000,00	€ 60.000,00
5	Patrimoniale CIG: 853605DC0	31/12/2016	31/12/2019	€ 14.772,5	€ 44.317,5
6	Infortunio studenti CIG 68536177A9	31/12/2016	31/12/2019	€ 11.000,00	€ 33.000,00
				TOTALE	€ 449.317,50

Si specifica che la data di decorrenza delle polizze sopra indicata è puramente indicativa e che le stesse decorreranno comunque dalla data indicata nel contratto da sottoscrivere per ogni lotto.

Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il valore complessivo dell'appalto medesimo, inteso come la somma delle basi d'asta fissate per ciascuno dei sette lotti di gara, relativo al triennio considerato, è pari ad € **449.317,50**.

Per il presente appalto, Laziodisu non ritiene sussistere alcun rischio da interferenza e, pertanto, i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 0,00.

Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore del/i lotto/i ha l'obbligo di corrispondere a questa Amministrazione le spese per le pubblicazioni del/i relativo/i lotto/i di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 così come prorogato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 per l'importo che verrà comunicato dall'Amministrazione al momento dell'aggiudicazione, diviso per ciascun Lotto di riferimento (si veda in tal senso *fino al 31 dicembre 2016*, l'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

ART. 2 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al RUP di gara al seguente indirizzo: e-mail: gare.e.contratti@pec.laziodisu.it

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire **esclusivamente per e-mail** e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Potranno, inoltre, essere formulati **entro il giorno 22 dicembre 2016, ore 12,00** e le risposte avverranno **entro e non oltre le ore 17,00 del 22 dicembre 2016**.

Laziodisu pubblicherà i chiarimenti più significativi e/o eventuali informazioni relative alla presente procedura sul proprio sito internet: <http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/>

ART.3 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicato in data 14 novembre 2016.

Il Bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Gare n. 135 del 21 novembre 2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti e con le ulteriori modalità previste dall'art. 66, comma 7 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi ai sensi delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216, comma 11 del Codice dei contratti.

Laziodisu metterà a disposizione, sul proprio sito internet <http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/>, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolati d'oneri e relativi allegati;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Ferma restando la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammessi a presentare offerta operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare di gara.

Non è ammessa la partecipazione in coassicurazione.

Sono ammesse altresì le Società stabilite in stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste nel D.Lgs 50/2016.

ART.5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena d'esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale (*elencazione non esaustiva*) validi per tutti i lotti:

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 e ss. del Codice dei contratti;

Requisiti di idoneità professionale validi per tutti i lotti :

2. iscrizione nel registro della CCIAA, **nell'attività nel settore analogo a quello oggetto della gara** qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è dovrà essere fornita la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
3. Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

- di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti in cui si intende partecipare;

Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica italiana) per il tramite della propria sede secondaria , o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e/o dal CIPE

Requisiti di carattere economico finanziario (Valido per tutti i lotti):

4. la raccolta premi nel ramo danni non inferiore o pari ad € **10.000.000,00** complessivamente nel triennio 2013/2014/2015.

Per gli affidamenti pluriennali, andrà computata lo sola quota parte fatturata in detto triennio.

Per i concorrenti costituiti o divenuti operativi da meno di tre anni, il possesso dei requisiti relativi alla raccolta premi per servizi analoghi a quelli per cui viene presentata offerta potrà essere dimostrato in misura proporzionale al periodo di costituzione/operatività.

Requisiti di carattere tecnico e professionale (Valido per ogni singolo lotto):

5. **elencazione** contenente la stipulazione nei confronti di pubbliche amministrazioni di almeno cinque polizze relative al lotto per quale si concorre, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, prestati nell'ultimo triennio (2013-2014-2015).

ART.6 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione nella lingua italiana) presso Laziodisu - Via Cesare de Lollis, 24/B - 00185 Roma - **Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2016**, con le seguenti modalità:

- mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
- con raccomandata a mezzo di corriere;
- direttamente a mano con consegna all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante sopraindicato.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di Laziodisu, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'orario di ricezione del Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lun. al ven. di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Laziodisu ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se imputabili a ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

N.B. Le offerte che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando sono considerate inammissibili (si veda l'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti).

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

1. un **unico plico** contenente 3 buste (o, nel caso in cui si concorra per più lotti, più buste relative all'offerta tecnica ed all'offerta economica), che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro e firma sui tutti i lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso di raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento) **(la pec, autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare tramite tali mezzi tutte le comunicazioni comprese quelle di cui all’art. 79, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di avalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari);**

- data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;

- la scritta “NON APRIRE - ” contiene offerta relativa alla procedura di gara:

“CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DI RISCHI VARI DI LAZIODISU LOTTO/I N _____”

(l’operatore economico dovrà indicare il/ i Lotto/ i a cui intende partecipare)

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, **a pena d’esclusione**, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro e firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria:

- **Busta "A"**, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura **"Documenti amministrativi."** (**in un unico esemplare anche se si concorre per più lotti**), dovrà contenere, **a pena d’esclusione**, i documenti prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 8;

- **Busta "B"**, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Offerta tecnica per lotto n. ____”** (**una busta per ogni lotto**) , dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di cui al successivo articolo 9

- **Busta "C"**, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Offerta economica per lotto n. ____”** (**una busta per ogni lotto**) , dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di cui al successivo articolo 10.

N.B. Per le modalità di presentazione dell’offerta a più Lotti o a tutti i Lotti si veda l’art. 11 del presente Disciplinare.

N.B. Costituiscono cause di esclusione le seguenti violazioni:

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;

- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara;

- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica previste dall’art.7 del presente Disciplinare che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni.

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si intende, tuttavia, ammissibile la busta contenente una delle due offerte (offerta tecnica e economica), ancorché priva della dicitura richiesta, qualora fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura.

- mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, all’interno del plico esterno generale.

(Si precisa che, trattandosi di gara divisa in lotti, con possibilità di concorrere all'aggiudicazione di più di un Lotto, l'offerta tecnica e l'offerta economica acquistano una propria autonomia in relazione ad ogni Lotto e, pertanto, devono essere separatamente redatte per ogni Lotto di partecipazione con le modalità previste dal successivo art. 11 del presente Disciplinare).

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

ART.8 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Detta busta dovrà contenere tutti i sotto indicati documenti:

- A) la "garanzia provvisoria" a corredo dell'offerta, costituita nelle forme di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016;
- B) a pena d'esclusione, le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (All. 1 e All. 1 bis del Disciplinare e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al successivo punto C.7 (All. 2 e All. 3 del Disciplinare) timbrati e firmati in calce dai dichiaranti indicati nei relativi allegati;
- C) "PASOEE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- D) a pena di esclusione la dimostrazione dell'avvenuto versamento di partecipazione del contributo a favore dell'ANAC, se dovuto;
- E) il/i Capitolato/i, il Disciplinare di gara e copia degli eventuali chiarimenti pubblicati dall'amministrazione sul proprio sito internet sottoscritti in calce ad ogni singolo documento (dai soggetti firmatari dell'All. 1) al fine di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta (Si veda in tal senso Cons. Stato 18 settembre 2013, n. 4663; Cons. Stato 20 aprile 2012, n. 2317);
- F) ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal disciplinare di gara.

Dettaglio dei punti sopra elencati A - E

A) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara (per ciascun Lotto di partecipazione), l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerte.

Il valore del deposito cauzionale è, ex lege, pari al 2% (duepercento) dell'importo del valore dell'affidamento riferito all'intero periodo contrattuale per ciascun lotto come specificato nella tabella sotto riportata:

LOTTO N.	POLIZZA E CIG	Premio triennale netto dell'appalto – base d'asta	Ammontare garanzia
1	Responsabilità Civile Terzi ed Operatori CIG: 6853512105	€ 114.000,00	€ 2.280,00
2	Incendio CIG: 6853538678	€ 168.000,00	€ 3.360,00
3	Furto CIG: 68535597CC	€ 30.000,00	€ 600,00
4	Elettronica CIG: 6853583B99	€ 60.000,00	€ 1.200,00
5	Patrimoniale CIG: 6853605DC0	€ 44.317,5	€ 886,35
6	Infortunisti studenti CIG: 68536177A9	€ 33.000,00	€ 660,00

In caso di partecipazione per più lotti, si dovrà provvedere alla presentazione di distinte cauzioni per ciascun lotto per cui si intende partecipare.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, **nel settore oggetto della gara così come previsto dall'art. 93 comma7 del Codice dei Contratti**. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà **allegare a pena d'esclusione in ORIGINALE o COPIA CONFORME al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità** (abbattimento valevole anche per la garanzia definitiva).

La garanzia deve avere **validità almeno pari a 180 giorni**, decorrenti dalla data di presentazione delle offerte.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (si veda l'art. 93, comma 6 del Codice dei contratti).

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della "garanzia provvisoria", tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia (si veda l'art. 93, comma 9 del Codice dei contratti).

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di **cauzione o fideiussione**.

La **cauzione** può essere costituita, a scelta del concorrente, **in contanti** o **in titoli di debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

Nel caso di **depositi in contanti**, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia:

- a) assegno circolare intestato a Laziodisu;
- b) attestazione di bonifico avente come beneficiario Laziodisu da appoggiare a: **Banca Popolare di Sondrio – Piazza dei Sanniti, 10/11 - 00185 ROMA (RM) - CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X93.**

Nel caso di versamento sul c/c intestato a Laziodisu, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, occorre indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui Laziodisu dovrà effettuare il mandato di pagamento;

La **fideiussione** potrà essere rilasciata secondo le seguenti modalità:

- a) **imprese bancarie** o **assicurative** che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (art. 93, comma 3 del Codice dei contratti).

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Laziodisu.

In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.

B) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (All. 1):

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo "All.1 – Domanda di partecipazione lotto/i n.:" predisposto dalla Stazione Appaltante, **le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'ammissione alla gara.**

B.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:

1. i dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza¹ in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

2 iscrizione nel registro della CCIAA, nell'attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è dovrà essere fornita la prova dell'iscrizione, secondo le modalità

¹ L'espressione "socio di maggioranza", si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

3. Autorizzazione dell' IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione

oppure in caso di imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'UE

di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica italiana) per il tramite della propria sede secondaria , o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e/o dal CIPE;

4. l'insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. l'insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 3, del medesimo decreto;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
7. l'insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente Codice;
8. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
9. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);
10. di non determinare con la partecipazione dell'operatore economico alla procedura una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
11. di non provocare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti e che la stessa possa essere risolta con misure meno intrusive;
12. il mancato assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13. la mancata iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
14. la mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
15. di non presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
16. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*);

17. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

18. insussistenza di ulteriori prescrizioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all'art. 80 e agli ulteriori articoli del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati, nel capitolato d'oneri e relativi allegati, negli eventuali chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Laziodisu e negli ulteriori atti di gara;

20. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'affidamento oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione dell'offerta presentata;

21. di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

N.B.1)

Le dichiarazioni di insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50/20106 e smi dovranno essere rese **individualmente** anche dai seguenti soggetti, **non** firmatari dell'istanza di ammissione a gara con la redazione dell'apposito **All. 1-bis**:

- dal *titolare* o dal *direttore tecnico*, se si tratta di impresa individuale;

- di un *socio* o del *direttore tecnico*, se si tratta di società in nome collettivo;

- dei *soci accomandatari* o del *direttore tecnico*, se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei *membri del consiglio di amministrazione* cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del *direttore tecnico* o del *socio unico persona fisica*, ovvero *socio di maggioranza²* in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- *dai soggetti cessati* dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (si veda l'art. 80, comma 3 del Codice dei contratti)

N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare, una apposita dichiarazione relativa al requisito di cui all'art 80, comma 1 del Codice dei Contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 10).

² L'espressione "socio di maggioranza", si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).

N. B. Sono considerate **IRREGOLARI** le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale e formale degli elementi ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara (per ciascun Lotto) e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione³. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

B.5) Capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare, come dettagliati nell'All. 1 del Disciplinare.

B.6) AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi)

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 6 del presente disciplinare necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con **esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80** del Codice dei contratti avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante **esclude** il concorrente e **escute la garanzia**. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione **in originale o copia autentica il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

³ Il pagamento della sanzione potrà avvenire mediante bonifico da disporre a: **Laziodisu** - Banca Popolare di Sondrio – Piazza dei Sanniti, 10/11 - 00185 ROMA (RM) - CODICE IBAN: **IT 46 P 05696 03211 000051111X93** – CAUSALE: “Pagamento soccorso istruttorio”.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel Disciplinare di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

In tal caso occorre allegare:

- **Dichiarazione (All. 2 del Disciplinare)** resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (**ausiliato**), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale si attesta:

1. quali siano i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del medesimo D. Lgs.;

2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, **in originale o copia autentica**, **il contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.**

- **Dichiarazione (All. 3 del Disciplinare)** resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 oggetto dell'avvalimento;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i suddetti requisiti dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

N.B. Si rammenta che l'impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE ed inviarlo alla Stazione appaltante.

N.B. Si rammenta che la dichiarazione di cui si tratta non può avere un contenuto formalmente riproduttivo della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell'ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse dei quali la ditta ausiliata è carente. Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 12 novembre 2013, n. 5384.

N. B. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice.

C) "PASSOE"

Si rammenta che il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

D) CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni operative previste dalla **deliberazione del 22/12/2015** e pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: www.anticorruzione.it

L'entità della contribuzione a favore dell'ANAC per ogni singolo Lotto di partecipazione è di seguito riportata

LOTTO N.	POLIZZA E CIG	Premio triennale netto dell'appalto – base d'asta	Ammontare contributo Anac
1	Responsabilità Civile Terzi ed Operatori CIG: 6853512105	€ 114.000,00	esente
2	Incendio CIG: 6853538678	€ 168.000,00	€ 20,00
3	Furto CIG: 68535597CC	€ 30.000,00	esente
4	Elettronica CIG: 6853583B99	€ 60.000,00	esente
5	Patrimoniale CIG: 6853605DC0	€ 44.317,5	esente
6	Infortunio studenti CIG: 68536177A9	€ 33.000,00	esente

Si precisa che **la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare**, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

F) IL CAPITOLATO D'ONERI E RELATIVI ALLEGATI, IL DISCIPLINARE DI GARA E COPIA DEGLI EVENTUALI CHIARIMENTI PUBBLICATI DALL'AMMINISTRAZIONE SUL PROPRIO SITO INTERNET per ogni lotto di riferimento;

ART. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La Busta "B" con la dicitura " BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO N _____ " dovrà

Dovrà essere debitamente sigillata e riportare la ragione sociale dell'impresa concorrente e l'indicazione del numero del lotto per il quale viene presentata offerta.

A pena d'esclusione, ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere:

- la dichiarazione di offerta tecnica redatta secondo l'allegato 5 al presente disciplinare

N.B. La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del n. 31/2009).

In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d'esclusione, l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

ART.10 CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C", con la dicitura "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO N _____" dovrà essere debitamente sigillata e riportare la ragione sociale dell'impresa concorrente e l'indicazione del numero del lotto per il quale viene presentata offerta.

A pena d'esclusione, ogni busta riferita a ciascun lotto dovrà contenere l'offerta economica redatta utilizzando l'apposito modulo allegato 4 con l'indicazione **del ribasso percentuale offerto rispetto all'importo indicato come base di gara.**

Il concorrente che non offrirà alcun ribasso o un rialzo rispetto al valore contrattuale dei Lotti verrà escluso dalla gara.

N.B. Saranno presi in considerazione ribassi espressi (rispetto alla base d'asta) con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola, pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

L'offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà il ribasso più favorevole per la Stazione appaltante.

A pena di esclusione l'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

ART.11 MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI O A TUTTI I LOTTI.

L'operatore economico che intende partecipare ad un singolo Lotto dovrà conformarsi pedissequamente alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare. Invece, nel caso il medesimo operatore economico voglia partecipare **a più Lotti o a tutti i Lotti**, salvo il rispetto delle modalità di partecipazione sopra menzionate, dovrà predisporre l'offerta come di seguito indicato:

A) plico unico dovrà contenere l'indicazione dei Lotti di partecipazione e le modalità di preparazione dello stesso dovranno rispettare quanto indicato nell'art. 9 del disciplinare;

B) La Busta A dovrà contenere i seguenti documenti:

1. deposito cauzionale provvisorio **per Lotto di partecipazione**;
2. **unico All. 1 e 1bis**, secondo le prescrizioni del presente Disciplinare avendo l'accortezza di contrassegnare sullo stesso Allegato i Lotti di partecipazione;
3. **PASSOE per Lotto di partecipazione**;
4. contributo a favore dell'ANAC riferito ad **ogni Lotto di partecipazione, se dovuto**;
5. **il capitolato d'oneri sottoscritto per ogni lotto cui si partecipa, il presente Disciplinare sottoscritto unico per tutti i lotti , nonché copia sottoscritta degli eventuali chiarimenti pubblicati dall'Amministrazione sul proprio sito Internet**;
6. eventuale **All. 2 e All. 3** del Disciplinare **secondo le prescrizioni del presente Disciplinare per Lotto di partecipazione** (*tale previsione dipenderà dai requisiti oggetto di avalimento*);

C) la Busta B dovrà essere prodotta nel rispetto delle formalità previste dall'art.9 ;

D) la Busta C dovrà essere prodotta nel rispetto delle formalità previste dall'art.10.

N.B. AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 2 E COMMA CIASCUN OPERATORE ECONOMICO, POTRÀ PARTECIPARE ED AGGIUDICARSI UN SOLO LOTTO, PIÙ LOTTI O TUTTI I LOTTI.

ART. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per ciascun Lotto la gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una **solà offerta** formalmente valida salvo che la stessa non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo Codice:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	60
2	Offerta economica	40
	TOTALE	100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati nel successivo art. 14 del presente Disciplinare. **Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel**

Capitolato d'Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo art. 13.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico o qualora prima dell'aggiudicazione definitiva intervenga la possibilità di aderire ad una procedura di gara simile alla presente esperita nelle more dalla Centrale di acquisto regionale e/o Consip.

In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo D. Lgs.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo Laziodisu né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.

ART. 13 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate e gestite inizialmente dal RUP o eventuale seggio di gara istituito ad hoc⁴ e di seguito da un'apposita Commissione giudicatrice come di seguito indicato.

Prima fase

Il RUP dovrà controllare il rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio.

L'apertura della busta "A", ad opera del RUP, prima per il Lotto 1 e progressivamente per gli altri Lotti, avverrà, in **seduta pubblica** presso la sede di Laziodisu, via Cesare de Lollis, 24/b – 00185 Roma.

La prima seduta aperta al pubblico si terrà il giorno 11 gennaio 2017, ore 10,00 presso la sede di Laziodisu (via Cesare de Lollis, 24/b – 00185 ROMA).

Le ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate e pubblicate sul sito internet: www.laziodisu.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. Pertanto, la Stazione appaltante è esonerata ad inviare con ulteriori mezzi le comunicazioni relative alle sedute pubbliche che si effettueranno.

A tale seduta pubblica del RUP, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, in qualsiasi forma partecipino, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente e qualora diverso dal legale rappresentante, dovrà essere

⁴ Si veda il Documento di consultazione dal titolo: "Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessione" redatto dall'ANAC il 28 aprile 2016.

munito di delega con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del Legale Rappresentante della società di riferimento.

In detta seduta il RUP, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare ed alla normativa vigente di settore, procederà ai seguenti adempimenti:

- controlla il rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte;
- verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- apertura dei **plichi principali** ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste **“A”**, **“B”** e **“C”**;
- apertura unicamente della sola busta **“A”** ed esame volto alla verifica della regolarità della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi.

Successivamente a tale seduta pubblica, il RUP in seduta riservata:

- valuterà l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio;
- verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti alla gara mediante documentazione comprovante acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all'adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC) (si veda l'art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

La verifica ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con le modalità sotto elencate dovrà estendersi anche agli eventuali ausiliari in caso che il concorrente intende avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale dello stesso.

I requisiti speciali di partecipazione (per ciascun Lotto) dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (*o altra documentazione a comprova dei requisiti speciali anche a sostituzione di quella sotto indicata*):

I requisiti generali di partecipazione (per ciascun Lotto) di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- a) certificato del casellario giudiziale o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti per quanto riguarda l'art. 80, commi 1, 2 e 3 del D. lgs. n. 80/2016 e smi;
- b) apposita certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il DURC rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogha certificazione rilasciata dalle autorità competente di altri Stati per quanto riguarda l'art. 80, comma 4 del D. lgs. n. 80/2016 e smi.

I requisiti speciali di partecipazione (per ciascun Lotto) di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio per le annualità 2013-2014-2015, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

b) dichiarazione relativa alla raccolta premi nel settore oggetto dell'appalto (si veda l'art. 5 del presente Disciplinare) per gli esercizi 2013-2014-2015.

Requisiti di capacità tecnica

a) **elencazione** contenente la stipulazione nei confronti di pubbliche amministrazioni di almeno cinque polizze relative al lotto per quale si concorre, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, prestati nell'ultimo triennio (2013-2014-2015), (si veda l'art. 5 del presente Disciplinare).

La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

La Stazione appaltante pubblicherà nelle modalità di cui all'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 nei 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.

Contestualmente alla pubblicazione sopra menzionata, sarà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo agli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (si veda l'art. 76, comma 3 del Codice dei contratti).

N.B. Sono considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
- che non hanno la qualificazione necessaria.

Seconda fase

Terminata la prima fase gestita dal RUP, il prosieguo dell'iter procedurale viene compiuto dalla Commissione giudicatrice nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda l'art. 77, comma 7 del Codice dei contratti), attraverso l'Albo appositamente istituito dall'ANAC (con le modalità previste dall'art. 77, comma 2 e ss. del Codice dei contratti oppure qualora non attivo secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione appaltante (si veda l'art. 77, comma 12 del Codice dei contratti)

Con apposita seduta pubblica la Commissione procederà **prima per il Lotto 1 e progressivamente per gli altri Lotti** ai seguenti adempimenti:

- apertura della busta "**B**" ed esame volto soltanto alla verifica dei documenti in essa contenuti dando lettura del solo titolo degli atti rinvenuti. La Commissione, successivamente in seduta riservata valuterà nel merito le offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Terza fase

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita seduta pubblica per dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e per procedere all'apertura delle buste "**C**" ed alla lettura **prima per il Lotto 1 e progressivamente per gli altri Lotti** dei prezzi e dei ribassi offerti e dei relativi

punteggi attribuiti in base alla formula prevista dal presente disciplinare relativa alla valutazione dell'offerta quantitativa.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. e) del Codice l'offerta è da considerarsi inammissibile quando il prezzo (offerto dal concorrente) supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura d'appalto.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica ed alla formalizzazione della conseguente "proposta di aggiudicazione"⁵ che dovrà essere verificata dalla Stazione appaltante prima di provvedere all'aggiudicazione definitiva (si veda l'art. 32, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016).

La "proposta di aggiudicazione" è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (si veda l'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016).

La Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (Si veda l'art. 95, comma 12 del Codice dei contratti).

Sono considerate inammissibili le offerte in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni elusivi (si veda l'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE⁶

Per ciascun lotto, la gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
Punteggio tecnico	60
Punteggio economico	40
TOTALE	100

⁵ Sulla possibilità di revocare la gara di appalto fino all'aggiudicazione definitiva si rinvia a pacifica giurisprudenza che stabilisce che: "Nelle gare pubbliche l'aggiudicazione provvisoria è atto infraprocedimentale, ad efficacia interinale, ex se inidoneo a sostanziare affidamento alcuno nella stipulazione del contratto. Sicché, fino a che non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante è abilitata ad adottare atti d'autotutela al fine di riesaminare funditus il procedimento di gara già espletato" (Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956)

⁶ Tale paragrafo è stato elaborato sulla base del Documento di consultazione dal titolo: "Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa" redatto dall'ANAC il 28 aprile 2016.

Si veda sul punto anche un recente orientamento del Cons. Stato 21 aprile 2016, n. 1599 che prevede espressamente che: "In tal senso è sufficiente rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è **legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria** di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell'interesse pubblico (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; 26 settembre 2013, n. 4809; 6 maggio 2013, n. 2418)".

Il punteggio totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale:

$$P_{tot} = PT + PE$$

Dove:

PT= punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica;

PE= punteggio attribuito all'offerta economica.

In particolare saranno attribuito i seguenti punteggi parziali:

-OFFERTA TECNICA

In ogni modulo di offerta tecnica, il concorrente dovrà barrare per ogni miglioria tecnica che intende offrire, una sola casella.

Sarà conseguentemente assegnato il punteggio corrispondente alla miglioria tecnica offerta.

Il Punteggio Tecnico (PT massimo 60 punti) sarà assegnato con metodo "Tabellare", quindi, sulla base della somma dei singoli punteggi previsti per ognuna delle migliorie tecniche offerte da ciascun concorrente, come specificato nelle tabelle che di seguito si riportano.

Per ciascuna dichiarazione di offerta tecnica, il concorrente dovrà barrare, per ogni elemento tecnico oggetto di miglioria, una sola casella.

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente non barri alcuna casella oppure barri più caselle relative alla stessa miglioria tecnica, Laziodisu non applicherà il punteggio tecnico previsto per il corrispondente elemento tecnico e saranno applicate le condizioni minime previste nel capitolato di polizza.

Per il lotto n. 1 (Responsabilità civile terzi ed operatori) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.20 – pag.10- limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie	Danni da furto (a5) limite di indennizzo	€ 100.000,00	€ 250.000,00	15
Art.20 – pag.10- limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie	Danni di cui agli artt. A.1, A.2, A.4 limite di indennizzo	€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	5
			€ 10.000.000,00	10
Art.20 – pag 10- limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie	Responsabilità da gestione delle residenze per studenti; limite di indennizzo	€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	5
			€ 10.000.000,00	10
Art.26 – pag.11- massimali da assicurare	RCT	€ 15.000.000,00 (sinistro, persona, cose)	€ 20.000.000,00	10

Art.26 –pag.11- Massimali da assicurate	RCO	€ 15.000.000,00 per sinistro; € 7.500.000,00 per persona	€ 20.000.000,00 € 10.000.000,00	15
Punteggio massimo				60

Per il lotto 2 (Incendio) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.15 .Oggetto dell'assicurazione- punto 9) atti di terrorismo	Aumento limite annuo della somma assicurata singolo fabbricato	30%	50%	10
Art.15 oggetto dell'assicurazione- punto 10) eventi socio-politici	Elevazione del limite massimo di risarcimento per singolo fabbricato	80%	100%	10
Art.15- oggetto dell'assicurazione – punto 15)- inondazioni, alluvioni ed allagamenti	Aumento limite di indennizzo	€ 12.000.000,00	€ 20.000.000,00	10
Art.15 oggetto dell'assicurazione- punto 21)- terremoto maremoto eruzione vulcanica, movimenti tellurici	Aumento limite d'indennizzo	€ 12.000.000,00	€ 20.000.000,00	5
			€ 30.000.000,00	10
Art. 18- deroga alla proporzionale	Aumento limite per applicazione della proporzionale	20%	30%	10
Art.31- punto 5 .limite d'indennizzo per sinistro	Aumento limite d'indennizzo	€ 40.000.000,00	€ 50.000.000,00	5
			€ 60.000.000,00	10
Punteggio massimo				60

Per il lotto 3 (Furto) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.17- pag.6- mezzi di chiusura	Diminuzione scoperto	20%	10%	10
Art.25 – pag.9 somme assicurate	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.14 punto1	€ 150.000,00	€ 200.000,00	10
	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.14 punto 2	€ 50.000,00	€ 70.000,00	10
Art.25 – pag.9 somme assicurate	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.15 lettera A/6	€ 60.000,00	€ 80.000,00	10
Art.25 – pag.9 somme assicurate	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.15 lettera B/1	€ 20.000,00	€ 30.000,00	10
Art.25 – pag.9- Somme assicurate	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.15 lettera B/2 e B/4	€ 5.000,00	€ 10.000,00	10
Punteggio massimo				60

Per il lotto 4 (Elettronica) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.13 – pag .6 Deroga alla proporzionale	Aumento limite applicazione della proporzionale	20%	30%	15
Art.30 – pag.13 – Danni da furto	Aumento stop loss	€ 100.000,00	€ 250.000,00	15
Art.34- pag. 14- Franchigie	Diminuzione franchigia per ogni danno	€ 500,00	€ 250,00	15
Art.21 – pag 10 apparecchiature ad uso mobile	Aumento limite di indennizzo	€ 15.000,00	€ 25.000,00	15
Punteggio massimo				60

Per il lotto 5 (Patrimoniale) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Punto 3) scheda tecnica	Retroattività	2 anni	Illimitata	20
Punto 4) scheda tecnica	Ultrattività	Nessuna	1 anno	5
			2 anni	10
Punto 2) scheda tecnica	Franchigia per sinistro	€ 5.000,00	€ 2.500,00	20
Punto 1) scheda tecnica	Massimale	€ 5.000.000,00	€ 7.000.000,00	10
Punteggio massimo				60

Per il lotto 6 (Infortunio studenti) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.32 – pag.13 – somme assicurate	Aumento somme assicurate in caso di morte	€ 150.000,00	€ 200.000,00	20
Art.32 – pag.13 – somme assicurate	Aumento somme assicurate in caso di invalidità permanente	€ 150.000,00	€ 200.000,00	20
Art.18 pag. 13 – rimborso spese mediche	Aumento limite di indennizzo	€ 5.000,00	€ 7.000,00	20
Punteggio massimo				60

- OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun lotto, il punteggio Economico (PE) – massimo 40 punti, sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$PE = 40 \times \frac{R_{off}}{R_{max}}$$

Dove :

- PE : Punteggio economico;
- 40: punteggio economico massimo attribuibile;
- Roff: ribasso dell'offerente inteso come ribasso percentuale indicato dal concorrente sul premio fisso annuale a base di gara;
- Rmax: ribasso massimo fra le offerte ammesse.

Non sono ammesse offerte in rialzo.

Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato il ribasso percentuale, l'offerta sarà considerata incompleta e/o parziale e, quindi, il concorrente sarà escluso.

ART. 14 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (si veda l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

La verifica delle offerte anormalmente viene esperita dalla Commissione giudicatrice nominata⁷ sulla base della procedura avviene attraverso la **procedura** di cui all'art. 97, comma 5 e ss. del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

ART. 15 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario (si veda l'art. 32, comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016).

Nell'ipotesi che l'affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'affidamento sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*" a sua scelta sotto forma di **cauzione** o **fideiussione** con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente

⁷ Si veda sul punto il documento di consultazione - Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti dal titolo: "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni*" del 28 aprile 2016 che sull'opportunità di attribuire i poteri della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte anomale anziché al RUP precisa espressamente che: "*La possibilità di affidare al RUP la verifica della congruità delle offerte deve essere valutata in termini di compatibilità con la disposizione di cui all'art. 77 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che affida la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico a una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La ratio sottostante alla novella introdotta dall'articolo da ultimo citato è quella, infatti, di separare il momento della valutazione delle offerte da quello di predisposizione della lex specialis di gara e di successiva esecuzione dei contratti, affidando la prima a soggetti esterni di specchiata e comprovata moralità e professionalità, a garanzia della prevenzione di qualsiasi fenomeno di tipo corruttivo. In tale ottica, è da ritenere che la fase di valutazione delle offerte si concluda con l'analisi della congruità dell'offerta ritenuta migliore, con la conseguenza che anche detta verifica dovrà essere affidata alla commissione. Diversamente, si rischierebbe di reintrodurre, per altra via, quei rischi che con la nomina di una commissione giudicatrice esterna il legislatore ha inteso ridurre*".

Si veda, altresì, sul punto il documento di consultazione - Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti dal titolo: "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" - pag. 3 del 28 aprile 2016.

articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della “*garanzia definitiva*” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in **originale o in copia autentica**, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

- comunicazione prevista dall'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

ART. 16 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Laziodisu.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva) (Si veda altresì le prescrizioni di cui all'art. 53 del Codice dei contratti).

ART. 17 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Disciplinare di gara ed il relativo Capitolato Speciale potranno essere etero-integrati dalla normativa vigente di settore e dalle ulteriori disposizioni delle competenti Autorità di settore anche di natura procedurale,



pertanto, le eventuali difformità/omissioni rispetto ad essa comporterà l'applicazione delle stesse considerando le prescrizioni previste comunque cedevoli rispetto ad esse.

Timbro e firma per accettazione
